



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 allievi finanziari del contingente ordinario - specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – Anno 2017.

### IL COMANDANTE GENERALE

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*”;

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige*”, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante “*Disciplina dell'imposta di bollo*”, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente “*Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti*”;

**VISTA** la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “*Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*” e, in particolare, l'articolo 29;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*”;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

**VISTA** la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

**VISTA** la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTO** l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

**VISTA** la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

**VISTO** il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**RITENUTO** di dover riservare un numero di posti pari a 2 unità, a favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

**ATTESA** la necessità di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza;

**CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1 Posti a concorso**

1. È indetto, per l'anno 2017, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 allievi finanziari del contingente ordinario - specializzazione "Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)".
2. Dei suddetti 30 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, n. 4 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
  - a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
  - b) prove di efficienza fisica;
  - c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
  - d) accertamento dell'idoneità attitudinale;
  - e) accertamento dell'idoneità al servizio di soccorso alpino.
4. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

### **Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso**

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
  - a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
  - b) godano dei diritti civili e politici;
  - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
  - d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  - f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
  - g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
  - h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
  - i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o Istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1, e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

### **Art. 3**

#### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale.
2. Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione, il concorrente, dopo la registrazione al portale "*Concorsi On line*" raggiungibile dal sito *internet* istituzionale, *www.gdf.gov.it*, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato dovrà scegliere una delle seguenti modalità:
  - a) "SPID", sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale;
  - b) "PEC", posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione e ai fini della valida presentazione dell'istanza, entro il termine di cui al comma 1, i candidati che utilizzano la modalità di cui al comma 2:
  - a) lettera a), devono verificare la presenza del "*codice alfanumerico SPID*" visualizzabile in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della domanda di partecipazione così accettata; il predetto codice e il "*numero di protocollazione*" della domanda dovranno essere conservati ed esibiti, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale;

b) lettera b), devono:

- (1) inviare direttamente mediante PEC all'indirizzo del Centro di Reclutamento [concorsoSAGF@pec.gdf.it](mailto:concorsoSAGF@pec.gdf.it) l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- (2) verificare l'avvenuta notifica delle relative ricevute di accettazione e di consegna della PEC che, unitamente al "*numero di protocollazione*" della domanda, dovranno essere esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale.

4. Il portale *web "Concorsi on line"* costituisce solo un servizio di "compilazione" dell'istanza di partecipazione, la cui presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al precedente comma 3. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano inviate né presentate.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico accertata dall'Amministrazione, previa comunicazione sulla *home page* del sito istituzionale del Corpo, [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), sarà considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalità di cui al comma 3, lettera b).

5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalità previste nei precedenti commi. Successivamente, non è più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni.

6. Le domande di partecipazione al concorso sono:

- a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari/incomplete ovvero mancanti di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4. Tuttavia, eventuali variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza telefonica fissa e/o mobile) dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata [concorsoSAGF@pec.gdf.it](mailto:concorsoSAGF@pec.gdf.it);

b) archiviate nel caso in cui:

- (1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma pervenute con modalità differenti di quelle di cui al comma 3, lettera b);
- (2) siano pervenute secondo le modalità di cui al comma 4 in assenza dei relativi presupposti;
- (3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalità di cui al comma 2:
  - (a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo;
  - (b) lettera b), fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*";
- (4) siano prive della sottoscrizione se presentate secondo le modalità di cui al comma 4;
- (5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a) del presente comma.

7. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 6 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati eventualmente anche a mezzo PEC agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione sono considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla definitiva ammissione al corso di formazione.

#### **Art. 4**

#### **Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
  - a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
  - b) il possesso della cittadinanza italiana;
  - c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
  - d) di godere dei diritti civili e politici;
  - e) di non essere imputato e di non aver subito condanne ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - f) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell'ultimo Comando/Ente militare di servizio;
  - g) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - h) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando l'Istituto presso il quale è stato conseguito;
  - i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
  - l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica certificata;

- m) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni;
  - n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 17, nonché di quelli stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 5, comma 2.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
  3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 15, e 18, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica della graduatoria finale di merito.
  4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

## **Art. 5 Documentazione**

1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 10 il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
  - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
  - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
  - c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 12 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoSAGF@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 17 nonché di quelli stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.



I concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare, in tale sede, l'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica di primo accertamento non è presa in considerazione, anche se indicata nella domanda di partecipazione.

3. I candidati che rivestono lo *status* di militare, qualora utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 18, devono far pervenire a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoSAGF@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto *status* per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in qualità di allievo finanziere, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.

## **Art. 6**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
  - a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
  - b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
  - c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
  - d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
  - e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità al servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

5. Le sottocommissioni indicate al comma 1 possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza.

#### **Art. 7**

#### **Adempimenti delle sottocommissioni**

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

#### **Art. 8**

#### **Esclusione dal concorso**

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

#### **Art. 9**

#### **Documento di identificazione**

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

#### **Art. 10**

#### **Data e modalità di svolgimento della prova scritta**

1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sosterranno la prova scritta, consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e *test* logico-matematici, a partire dal 15 gennaio 2018.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 5 gennaio 2018 mediante avviso pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.  
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale, [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito *internet* istituzionale, [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).
10. La somministrazione e la revisione dei *test* sono effettuate dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei *test*, la citata sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 11, i candidati classificatisi nei primi 300 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova.
13. Sono, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 11, i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.
14. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci.
15. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito *internet* del Corpo [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 17.

- 16 I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui al comma 15.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
  - straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

### **Art. 11** **Prove di efficienza fisica**

- Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono in:
  - prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e piegamenti sulle braccia;
  - prova facoltativa di corsa piana 100 m.
- Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 2, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l'esclusione dal concorso.
- Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta un punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del punteggio della graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:

<b>Punteggio conseguito</b>	<b>Maggiorazione del punteggio</b>
da 1 a 2	0,5
da 2,5 a 3,5	1
da 4 a 5	1,5
da 5,5 a 6,5	2
da 7 a 8	2,5
da 8,5 a 9,5	3
da 10 a 11	3,5
da 11,5 a 12	4

- Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
- All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il

Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.

6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre il 22 febbraio 2018.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 22 febbraio 2018, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposta sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento delle prove dello stesso a una data successiva a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 22 febbraio 2018, ferma restando la validità degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

## **Art. 12**

### **Accertamento dell'idoneità psico-fisica**

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
  - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
  - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento della prescritta idoneità gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it*.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

- a) visita medica generale;
- b) esami delle urine ed ematochimici;
- c) visita neurologica;
- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10.

7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
- b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3). L'originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata

concorsoSAGF@pec.gdf.it, entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva e compatibilmente con questi, potrà essere comunque presa in considerazione la documentazione:

- (1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
- (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7.

8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
9. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:
  - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
  - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale.

10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
  - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
  - b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici;
  - c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.

In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami.

11. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.

13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

### **Art. 13**

#### **Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento**

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
  - a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
  - b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
  - c) *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz;
  - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

  - e) certificato medico (*fac-simile* in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    - 1) stato di buona salute;
    - 2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
    - 3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
    - 4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
  - f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui all'articolo 11, comma 7. In assenza del referto, la candidata è



sottoposta, allo scopo sopra indicato, al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.

4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 23 febbraio 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
  - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
  - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

#### **Art. 14**

#### **Accertamento dell'idoneità attitudinale**

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* del Corpo [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
  - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
  - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
  - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
  - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;

- e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
  5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
  6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
  7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

### **Art. 15**

#### **Accertamento dell'idoneità al servizio di soccorso alpino**

1. I candidati che conseguono l'idoneità all'accertamento di cui all'articolo 14 sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti alla verifica dell'idoneità al servizio di soccorso alpino, mediante avviso disponibile sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it* o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
2. All'atto dell'accertamento dell'idoneità al servizio di soccorso alpino, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), il certificato di cui all'articolo 11, comma 5, qualora non più valido quello prodotto in sede di prove di efficienza fisica.
3. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di cui al successivo comma 7, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione, un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al *test* di gravidanza a cura dell'Amministrazione.

Per le concorrenti che risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre il 12 aprile 2018.

Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 12 aprile 2018, con provvedimento della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), tali candidate sono escluse dal concorso.

4. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario delle prove e, comunque, non oltre il 12 aprile 2018, ferma restando la validità degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.

5. La mancata presentazione del certificato di cui al comma 4 determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
6. Prima dell'effettuazione delle prove per l'accertamento dell'idoneità al servizio di soccorso alpino, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
7. La fase selettiva consiste in:
  - a) tre prove obbligatorie: "marcia in montagna", "arrampicata in palestra di roccia" e "sci alpino in pista";
  - b) una prova facoltativa: "discesa in corda doppia".
8. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 5, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e quindi l'esclusione dal concorso.
9. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di merito delle prove obbligatorie e delle prove facoltative riporta un punteggio tra 1 e 15 consegue, nella relativa graduatoria unica di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:

<b>Punteggio conseguito</b>	<b>Maggiorazione del punteggio</b>
da 1 a 2	0,5
da 3 a 4	1
da 5 a 6	2
da 7 a 8	3
da 9 a 10	4
da 11 a 12	5
da 13 a 15	6

10. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
11. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attività previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 6. Qualora siano sprovvisti dell'attrezzatura tecnica, i candidati dovranno informare la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo che provvederà a fornire il materiale necessario.
12. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso.
13. I provvedimenti di esclusione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

### **Art. 16**

#### **Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale e la prova per l'accertamento dell'idoneità al

servizio di soccorso alpino, previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 11, 12, 14 e 15, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [concorsoSAGF@pec.gdf.it](mailto:concorsoSAGF@pec.gdf.it).

Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) e sulla rete intranet del Corpo.

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

#### **Art. 17 Valutazione titoli**

1. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), procede, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità al servizio di soccorso alpino di cui all'articolo 15, alla valutazione dei titoli riportati in allegato 7.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **Articolo 18 Graduatoria finale di merito**

1. La graduatoria finale di merito è compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria finale di merito i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3.

I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di

istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. In tal caso, gli stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito nell'ordine del punteggio conseguito.

3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dalla somma aritmetica dei punti attribuiti:
  - a) alla prova scritta di cui all'articolo 10;
  - b) alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 11;
  - c) alle prove per l'accertamento dell'idoneità al servizio nel soccorso alpino di cui all'articolo 15;
  - d) alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 17.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata, viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2..
7. Tale graduatoria è resa nota con avviso sul sito *internet www.gdf.gov.it*, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

### **Art. 19**

#### **Ammissione al corso di formazione**

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 5, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualità di allievi finanziari, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

3. I militari in servizio e in congedo delle Forze Armate, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Il Comando Generale della Guardia di finanza ha facoltà di avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'articolo 12.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6, devono presentare i certificati e il *test* (se di sesso femminile) previsti all'articolo 13, secondo le modalità all'uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanziari ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

## **Art. 20**

### **Mancata presentazione al corso di formazione**

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo casella di PEC all'indirizzo [tn1000000p@pec.gdf.it](mailto:tn1000000p@pec.gdf.it), al massimo entro 3 giorni dall'inizio

del corso. Il Comandante della Scuola Alpina della Guardia di finanza provvede a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal Comando della Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN).

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

#### **Art. 21**

##### **Spese per la partecipazione al concorso**

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art. 22**

##### **Trattamento economico degli allievi finanziari**

1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanziari percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

#### **Art. 23**

##### **Assegnazione al termine del corso**

1. Al termine del corso di formazione di cui all'articolo 19, i finanziari neo-specializzati "SAGF" saranno destinati presso le Stazioni del Soccorso Alpino in relazione alle contingenti esigenze organiche e di servizio. In particolare, attesa la peculiarità che caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto, l'impiego dello stesso sarà valutato in modo da valorizzarne l'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal fine, i militari interessati potranno essere assegnati presso la regione geografica d'origine propria o del coniuge, ovvero quella limitrofa.

#### **Art. 24**

##### **Sito *internet* e informazioni utili**

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), nella sezione relativa ai concorsi.

#### **Art. 25**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

Roma, 13 ottobre 2017.

(Gen. C.A. Giorgio Toschi)